

**Civile Sent. Sez. L Num. 18020 Anno 2017**

**Presidente: AMOROSO GIOVANNI**

**Relatore: GARRI FABRIZIA**

**Data pubblicazione: 21/07/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso 28022-2015 proposto da:

C.F. . . . . elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE i . . . . presso  
lo studio dell'avvocato . . . . che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
. . . . , giusta delega in atti;

2017

- **ricorrente** -

632

**contro**

P.I

- **intimata** -

Nonché da:

S.P.A P.I

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA , presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

C.F. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 6360/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/09/2015 R.G.N. 2027/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il resto; rigetto del ricorso incidentale;

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, decidendo sul reclamo ex art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 proposto da \_\_\_\_\_ ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società \_\_\_\_\_ s.p.a. in data 30 novembre 2012 in seguito all'accertata inidoneità permanente al volo.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che la clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 15 del c.c.n.l. di settore per il caso di inidoneità permanente al volo degli assistenti dichiarata dall'Istituto Medico Legale, legata unicamente all'accertata inidoneità permanente dichiarata dall'Istituto Medico legale senza la previsione di una qualche tutela o garanzia per il lavoratore, fosse nulla.

1.2. Ha sottolineato che nello specifico l'atto risolutivo era stato qualificato dal Tribunale come licenziamento, e non come mera presa d'atto dell'effetto risolutivo della clausola del contratto collettivo, e che tale qualificazione, non essendo stata impugnata, era coperta da giudicato.

1.3. Ha poi osservato che, ai fini della verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, l'inidoneità permanente al volo non poteva giustificare il recesso essendo necessario verificare l'esistenza di mansioni equivalenti, anche di terra, cui adibire il lavoratore.

1.4. Ha inoltre accertato, attraverso una consulenza medico legale, che al momento della cessazione del rapporto il lavoratore non era permanentemente inidoneo al rinnovo della licenza ma solo rivedibile dopo un congruo periodo ed ha concluso che non sussisteva il giustificato motivo posto a fondamento del recesso e che, comunque, l'inabilità accertata non pregiudicava la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

1.5. Ha escluso che il fatto posto a fondamento del licenziamento - per il cui accertamento si era reso necessario sia un accertamento medico legale dell'Istituto dell'aeronautica militare sia, in giudizio, una consulenza - potesse essere ritenuto manifestamente insussistente e, per conseguenza, in applicazione dell'art. 18 comma 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e ss.mm., ha confermato l'avvenuto scioglimento del rapporto essendo esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro, ma ha condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria che ha liquidato in diciotto mensilità di retribuzione, con accessori dalla sentenza al saldo, tenuto conto dell'anzianità lavorativa del ricorrente e delle dimensioni della società datrice.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre \_\_\_\_\_ che articola tre motivi cui resiste con controricorso \_\_\_\_\_ che propone contestuale ricorso incidentale basato su quattro motivi. \_\_\_\_\_ ha resistito con controricorso. \_\_\_\_\_ ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3. I motivi del ricorso principale:

3.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1418 cod. civ., dell'art. 18 comma 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. . Sostiene il ricorrente Piccoli che la sentenza, pur avendo correttamente accertato e dichiarato la nullità dell'art. 15 del c.c.n.l. di categoria, ha erroneamente affermato che la qualificazione come licenziamento e non come presa d'atto della risoluzione di diritto del rapporto, effettuata dal Tribunale in sede di opposizione, non era stata specificatamente impugnata e sarebbe perciò passata in giudicato. Osserva che la Corte di appello, pur avendo esattamente accertato la nullità della clausola contrattuale collettiva che prevedeva la risoluzione di diritto del rapporto e, correttamente, rammentato che lo stesso non poteva che risolversi con una comunicazione di recesso - essendo i modi estintivi del contratto di lavoro tipici e definiti per legge - aveva errato, poi, nel ritenere necessaria l'impugnazione della qualificazione giuridica data dal giudice dell'opposizione al provvedimento risolutivo atteso che all'inesistenza di un valido recesso conseguiva, necessariamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, con obbligo della società di ripristinarlo corrispondendo tutte le retribuzioni medio tempore maturate. Precisa poi che, solo con la consulenza disposta in sede di reclamo era stato accertato che non sussisteva quella inidoneità permanente all'attività di assistente di volo su cui era fondato il recesso e che, per conseguenza, questo doveva essere considerato inesistente. In ultimo sottolinea che la comunicazione, che richiama una disposizione collettiva di cui si è accertata la nullità, non sarebbe idonea a produrre alcun effetto sul contratto di lavoro e, pertanto, mancando di fatto una comunicazione scritta di licenziamento, troverebbe applicazione l'art. 18 comma 1 della legge n. 300 del 1970 e la Corte avrebbe dovuto disporre la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di legge.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 commi 4,5,7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Sostiene il ricorrente che, anche ove si volesse confermare la qualificazione giuridica di licenziamento dell'atto risolutivo, in ogni caso la sentenza avrebbe erroneamente limitato la tutela alla sola indennità risarcitoria, senza disporre la reintegrazione, sebbene il motivo posto a base del recesso - inidoneità fisica/psichica del lavoratore - fosse risultato insussistente.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, in ulteriore subordine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 5 e 7, della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Erroneamente il giudice del reclamo avrebbe ritenuto che dalla necessità di procedere ad accertamenti potesse desumersi una non manifesta insussistenza del fatto sottostante il licenziamento. Ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria, è necessario procedere ad una verifica dell'insussistenza del fatto al momento del licenziamento. La consulenza disposta in sede di reclamo aveva accertato, diversamente dal giudizio dell'IML, che lo stato ansioso con note distimiche era temporaneo ed in miglioramento, che non pregiudicava il possesso delle licenze di volo e che comunque era compatibile con lo svolgimento di servizio a terra. Conseguentemente, poiché il fatto posto a base del recesso era risultato insussistente e la società era rimasta inadempiente all'obbligo di provare l'impossibilità del repechage, si sarebbe dovuto procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del comma 4 dell'art. 18 citato.

#### 4. I motivi del ricorso incidentale.

4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.. Sostiene la società che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che il rapporto si era risolto ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. di settore laddove invece, senza alcun richiamo alla disposizione collettiva, la decisione di risolvere il rapporto di lavoro era stata adottata "a seguito del giudizio di inidoneità permanente, emesso dall'Istituto Medico Legale dell'A.M. di Roma in data 23.11.2012 con Estratto del Processo verbale di visita n. 16676 (...)". Pertanto la verifica giudiziale doveva riguardare la legittimità o meno del licenziamento entro tali confini e non la nullità della clausola collettiva.

4.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.15 primo comma del contratto collettivo di settore. Nel rammentare che alla declaratoria

di nullità della clausola collettiva non sarebbe potuta conseguire nella specie una illegittimità del recesso atteso che di tale disposizione non era fatto alcun richiamo nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, la società ricorrente sostiene che, comunque, le parti sociali, nel prevedere che per effetto dell'inidoneità permanente dichiarata dall'IML si "determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro" non hanno introdotto una ipotesi di risoluzione automatica ma hanno piuttosto esplicitato un principio di carattere generale espressione della regola dettata dagli artt. 1463 e 1464 cod. civ. in base al quale l'impossibilità della prestazione costituisce causa di risoluzione del contratto. Evidenzia poi come, nel rapporto di lavoro aeronautico l'impossibilità sopravvenuta è regolamentata dal Codice della navigazione che agli artt. 343 e 914 prevede casi di risoluzione di diritto del contratto di arruolamento ed inoltre sottolinea come la disposizione collettiva risulti coerente con la speciale normativa aeronautica applicabile di tal che ove l'assistente di volo, all'esito della visita di controllo, risulti inidoneo alle attività previste all'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per evitare che questi continui a svolgerle.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 cod. civ. per non avere la Corte di merito adeguatamente considerato che la risoluzione era intervenuta per effetto di una impossibilità sopravvenuta del lavoratore a rendere la prestazione e dunque in applicazione della disciplina dettata in via generale dal codice civile e non delle norme in tema di licenziamento. In sostanza, secondo la società, una volta accertata l'inabilità e la conseguente ridotta capacità lavorativa del dipendente con riferimento alle normali e abituali prestazioni assegnate il datore di lavoro poteva recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 1464 cod. civ. non avendo un interesse apprezzabile ad un parziale adempimento della prestazione.

4.4. Con l'ultimo motivo di ricorso incidentale, infine, è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Sostiene la ricorrente che, come risulta documentalmente, la società non è receduta immediatamente, dopo il primo giudizio di inidoneità del maggio 2012, ma ha sospeso il lavoratore per sei mesi e solo nel novembre, avendo accertato che persistevano le condizioni di inabilità, ha risolto il rapporto di lavoro. Tanto premesso sostiene la ricorrente in via incidentale che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente in capo al datore di lavoro un obbligo di sospendere il rapporto al di fuori dei casi previsti dall'art. 2110 cod. civ. o da altre leggi speciali; del pari erroneamente avrebbe ritenuto che fosse



onere della società trovare al dipendente un'altra collocazione compatibile con la sua residua idoneità alla prestazione; ha evidenziato che l'obbligo di repechage, ove pure esistente posto che nello specifico la risoluzione del rapporto non era frutto di una riorganizzazione datoriale, avrebbe dovuto essere valutato con riferimento alle allegazioni del lavoratore relative ad altre posizioni lavorative in cui sarebbe stato possibile ricollocarlo; ha sottolineato infine che, ad ogni buon conto, sin dalla prima fase di giudizio si era chiesto di provare che il personale navigante non era ricollocabile, in ragione delle specifiche competenze, nei servizi di terra.

5. Per ragioni di ordine logico vanno esaminate con precedenza le censure formulate nel ricorso incidentale proposto da , s.p.a. che sono infondate e devono essere rigettate.

5.1. Va rammentato che, come affermato da questa Corte, proprio con riferimento ad una controversia che coinvolgeva personale in servizio presso una compagnia aerea, "In tema di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, il licenziamento disposto dal datore di lavoro va ricondotto, ove il lavoratore possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse, al giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (...) diversamente dall'ipotesi in cui la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, nel qual caso va ravvisata una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. (...)." (cfr. Cass. 29/03/2010 n. 7531 ed ivi ampi riferimenti di giurisprudenza) e la qualificazione del recesso è demandata al giudice di merito. Ed infatti, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per le specifiche ipotesi previste dalla legge, sono suscettibili di risoluzione soltanto a seguito di iniziativa del datore di lavoro senza che operi un'estinzione determinata dall'impossibilità sopravvenuta prevista in generale per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in ragione della definitiva alterazione del sinallagma contrattuale. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non si risolve in via automatica per la sopravvenuta impossibilità della prestazione , esclusa la compatibilità con la disciplina di settore degli effetti risolutivi regolati dal diritto comune agli artt. 1256, 1463 e 1464 cod.civ.. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per una causa imputabile al datore di lavoro ovvero per altra ragione comunque non imputabile al lavoratore (quasi sempre per casi di inidoneità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

fisica, carcerazione preventiva e revoca di permessi o concessioni amministrative indispensabili al dipendente per eseguire la propria attività) configura un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (cfr. in termini tra le tante oltre alla citata Cass. n. 7531 del 2010, più recentemente, Cass. 11/06/2015 n. 22410 in motivazione). In definitiva l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa deve essere fatta valere mediante il licenziamento e le sue regole, anche causali a garanzie degli interessi coinvolti e tutelati dall'ordinamento particolarmente evidenti in occasione di eventi impeditivi non necessariamente incompatibili con la permanenza del rapporto di lavoro. Si è allora affermato che ove il licenziamento sia intimato a cagione di una inabilità al lavoro, oltre ad accertare anche con una consulenza d'ufficio l'esistenza delle condizioni di inabilità ( a prescindere dalla valutazione espressa, in quel caso dalla Commissione medica ospedaliera, di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 priva di valore vincolante anche il datore di lavoro), si deve verificare ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e l'onere probatorio grava sul datore di lavoro, che non sia possibile in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione (cfr. Cass. 17/06/2015 n. 12489).

5.2. A tali principi si è attenuta la Corte di merito che nell'interpretare la lettera di licenziamento ha verificato che la ragione della risoluzione del rapporto era proprio una impossibilità sopravvenuta della prestazione connessa all'inidoneità permanente al volo accertata dall'Istituto Medico Legale di Roma. Ha poi - strumentalmente alla verifica dell'esistenza di tale inidoneità permanente - accertato che la clausola collettiva (l'art. 15 del c.c.n.l. evidentemente sottinteso all'esercizio del potere di recesso dal rapporto di lavoro) non era di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione automatica e che la legittimità del licenziamento doveva essere verificata alla luce dei principi generali in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o, tutt'al più, alla luce della regola generale dettata dall'art. 2119 cod. civ. . Ha quindi in concreto verificato, per il tramite di una consulenza medico legale, con accertamento di merito che in questa sede non è censurabile, che il Piccoli al momento della cessazione del rapporto non era permanentemente inidoneo al rinnovo delle licenze ma, piuttosto rivedibile, dopo un congruo periodo di tempo ferma la possibilità di adibirlo a mansioni diverse. In sintesi ha dato corretta applicazione ai principi sopra richiamati escludendo che al momento del recesso si fosse realizzata

D

quella situazione di impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell'assetto aziendale.

5.3. Per le ragioni esposte il ricorso incidentale deve essere rigettato.

6. Le censure formulate nel ricorso principale, da esaminare congiuntamente in ragione della connessione delle questioni dalle stesse sottoposte all'attenzione del Collegio, investono sotto vari profili le conseguenze della accertata insussistenza di una valida ragione di risoluzione del rapporto di lavoro e sono fondate nei termini di seguito esposti.

6.1. Va premesso che, come si è verificato nel rispondere al ricorso incidentale della società, la Corte territoriale ha correttamente accertato che il Piccoli era stato licenziato a cagione di una insussistente inidoneità permanente al lavoro. In esito ad una indagine medico legale aveva verificato, infatti, che il lavoratore era solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie dell'assistente di volo, con giudizio da rivedere e che, comunque, residuava una capacità lavorativa in mansioni di terra.

6.2. Va rilevato allora che alla caso in esame trova applicazione l'art. 18 comma 7 della legge n. 300 del 1970 nel testo modificato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 il quale dispone che, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato per un giustificato motivo oggettivo individuato, tra le altre ipotesi, "nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore", "il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione " (cfr. per una applicazione della disposizione in esame Cass. 04/10/2016 n. 19774 ed anche Cass. 30/11/2015 n. 24377 ).

6.3. Erroneamente allora la Corte di merito ha ritenuto di dover applicare la disposizione nella parte in cui autorizza il giudice solo per il caso di manifesta



insussistenza del fatto laddove invece nel caso in cui, come quello in esame, il licenziamento sia stato intimato "per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore" trova applicazione l'art.18 settimo comma primo alinea, che prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità (cfr. Cass. 30/11/2015 n. 24377). Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che stabilirà le conseguenze dell'accertata illegittimità del recesso in base al disposto dell'art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.

6.4. Alla Corte del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

6.5. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014). Ne consegue che la Società ricorrente in via incidentale sarà tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

#### **P.Q.M.**

La Corte, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.




Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

**Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017**

Il Consigliere estensore

Fabrizia Garri




Il Presidente

Giovanni Amoroso



Il Funzionario Giudiziario  
Dot. Giovanni RUBINO



Corte di Cassazione - copia non ufficiale